

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

" FORMAZIONE PROFESSIONALE "

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

Il Governo, ai sensi dell'art.127 della Costituzione, ha rinviato ad un nuovo esame del Consiglio Regionale la Legge sulla Formazione Professionale, approvata in data 29 Luglio u.s., formulando alcuni rilievi ed osservazioni.

La V Commissione nella seduta del giorno 13 Settembre u.s. ha accolto quanto rilevato dal Governo ed ha riformulato il testo di legge negli articoli oggetto di rilievo.

In particolare con riferimento al primo rilievo:

"Istituzione corsi cui lettera h) art.2 finalizzati a riente giovani in scuola secondaria secondo grado esula campo formazione professionale et quindi competenza regionale in terferendo in settore istruzione scolastica riservata at Stato", la Commissione all'unanimità ha ritenuto di doversi procedere alla soppressione del dettato di cui alla lettera h) dell'art.2.

Per quanto si riferisce al secondo rilievo:

"Combinato disposto art.2 lettera m) et art.3 viola riserva statale di cui all'art.30 lettera r) et s) D.P.R.6/6/1977 n.616 materia formazione relativa a professioni et arti sa nitare ausiliarie", la Commissione all'unanimità ha rifor mulato l'articolo 3 secondo la nuova dizione che si riporta di seguito a fianco all'articolato già approvato da questa Assemblea.

./.

IL PRESIDENTE

Art. 3

(Ordinamento didattico)

Le attività formative di cui allo art.2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionali nella Regione, nel territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi definisce:

- profili professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;
- i requisiti di ammissione ai corsi;
- la durata del corso;
- le attrezzature;
- criteri per il conferimento delle supplenze;
- stages aziendali;
- le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;
- i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

Per rispondere meglio alle particolari esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vicende culturali aziendali la Giunta regionale, sentita l'apposita Commissione consiliare, è autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dell'attività di formazione

(Nuova Formulazione)

Le attività formative di cui all'art.2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionali nella Regione, nel territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi, fatta salva la competenza dello Stato di cui alle lett.r) ed s) dell'art.30 del D.P.R.616/77, definisce:

- profili professionali e relative capacità tecnico-professionali da conseguire;
- i requisiti di ammissione ai corsi
- la durata del corso;
- le attrezzature;
- criteri per il conferimento delle supplenze;
- stages aziendali;
- le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;
- i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

Per rispondere meglio alle esigenze di formazione professionale del settore agricolo legato alle vivicende culturali aziendali la Giunta

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 3 -

IL PRESIDENTE

professionale in agricoltura.

L'ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle metodologie, è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore alla P.I. sentita la Commissione consiliare competente.

(Nuova Formulazione)

regionale, sentita l'apposita Commissione consiliare, è autorizzata ad emanare norme esplicative per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale in agricoltura.

L'ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della libertà di insegnamento e delle metodologie, è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore alla P.I. sentita la Commissione consiliare competente.

In ordine all'osservazione che:

"La funzione di programmazione e di coordinamento di cui all'art.6 deve esercitarsi in conformità ai principi rinvenibili nella vigente legislazione statale", la Commissione all'unanimità ha riformulato il testo dell'art.6 secondo l'articolato che di seguito si riporta a fianco a quello già approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 56

(Programmazione e Coordinamento)

(Nuova Formulazione)

Tutte le attività di formazione professionale di cui all'art.2 comunque svolte nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'Assessorato regionale alla P.I. che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per l'assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collega-

Tutte le attività di formazione professionale di cui all'art.2 comunque svolte nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'Assessorato regionale alla P.I. che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per l'assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collega-

•/.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

- 4 -

IL PRESIDENTE

mento tra politiche occupazionali e politiche di formazione è istituito presso l'Assessorato alla P.I., nell'ambito del Settore Formazione Professionale, l'Ufficio Programmazione dell'attività di Formazione che, in linea con lo indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

Per la ricerca ed elaborazione dati l'Ufficio si avvale anche dell'ausilio tecnico-scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio regionale, dando priorità a quelle organicamente collegate con la Regione e si avvale, altresì, della collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.

(Nuova Formulazione)

mento tra politiche occupazionali e politiche di formazione è istituito presso l'Assessorato alla P. I., nell'ambito del Settore Formazione professionale, l'Ufficio Programmazione dell'attività di formazione che, in linea con la programmazione statale del settore e con l'indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

Per la ricerca ed elaborazione dati l'Ufficio si avvale anche dell'ausilio tecnico-scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio regionale, dando priorità a quelle organicamente collegate con la Regione e si avvale, altresì, della Collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte di gestione sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.

./.

IL PRESIDENTE

(Nuova Formulazione)

L'Ufficio predispone altresì i progetti di interventi finanziabili da parte della Comunità Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali.

L'Ufficio predispone altresì i progetti di interventi finanziabili da parte della Comunità Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali.

Per quanto si riferisce all'ultima osservazione e cioè:

"disposizione seconda parte secondo comma art.30 qualora vieti corresponsione della retribuzione in presenza di una prestazione di lavoro già effettuata non risulta conforme ai principi generali in materia di legislazione lavoro", la Commissione ha riformulato l'art.30 nel testo che di seguito si riporta a fianco a quello già approvato dal Consiglio

Art. 30

(Divieto del doppio impiego)

(Nuova Formulazione)

Chiunque è occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo o libero professionista non può essere assunto per la realizzazione delle attività delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui all'ultimo comma dell'art.24.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dall'albo e decade dall'incarico e non ha titolo e relativa retribuzione imputabile alle provvidenze finanziarie

Chiunque è occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo o libero professionista non può essere assunto per la realizzazione delle attività delegate o di quelle convenzionate, fatta eccezione per il personale di cui all'ultimo comma dell'art.24.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale lavoratore viene immediatamente radiato dall'albo e decade dall'incarico.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 6 -

IL PRESIDENTE

della Regione.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di consulenza.

(Nuova Formulazione)

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per prestazioni di consulenza.